

Codice A1610A

D.D. 8 gennaio 2018, n. 3

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. LAMPORO, SALUGGIA (VC) e VEROLENGO (TO) - Richiedente: Esso Italiana Srl. Intervento: Variante al tracciato dell'oleodotto Esso Trecate-Chivasso DN 10". Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Classificazione 11.100/32001 -2017A/A16000

Rif. n. 22135/A1610A del 27/09/2017

Rif. n. 23760 /A1610A del 12/10/2017

Rif. n. 27375 /A1610A del 17/11/2017

32001 Saluggia-Verolengo – Esso Italiana Srl – relazione.doc

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: **Lamporo, Saluggia (VC) e Verolengo (TO)**
Intervento: Variante al tracciato dell'oleodotto Esso Trecate-Chivasso DN
10" nei comuni di Lamporo (VC), Saluggia (VC) e Verolengo.
Istanza: **Esso Italiana Srl**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dalla Società Esso Italiana, in data 27.09.2017 (22135/A1610A) con nota, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativo all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

visti gli atti integrativi pervenuti in data 08.11.2017 (protocollo 26471/A1610A) e completati in data 17.11.2017 (protocollo 27375/A1610A);

constatato che gli interventi previsti consistono nella Variante al tracciato dell'oleodotto Esso Trecate-Chivasso DN 10" nei comuni di Lamporo (VC), Saluggia (VC), Verolengo e che la traslazione dell'oleodotto andrà ad interessare ambiti di paesaggio meritevoli di attenzione e salvaguardia, in particolar modo: terreni coltivati a risaia (tratto A-B nel comune

Classificazione 11.100/32001 -2017A/A16000

di Lamporio); terreni agricoli coltivati a frumento mais e fagioli, nonché l'attraversamento a cielo aperto del fiume Dora Baltea (tratto B-C nel comune di Saluggia), con la **previsione** dell'eliminazione temporanea della copertura forestale per una superficie che supera i 32.000 metri quadrati (tratto B-C nel comune di Saluggia); corsi d'acqua minori, aree contigue, nonché fasce fluviali del Po ed aree in prossimità di "zone Sic" (nel tratto C-D nel comune di Verolengo);

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica risulta essere in capo alla Regione. Tratto dell'elettrodotto in variante, interessa parte dell'area boscata (mq 32.000) presente nel Comune di Saluggia;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, *e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente (Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese),*

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) ed f) del D.Lgs 42/2004;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, fatte salve le prescrizioni di seguito espresse,

con la presente, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. alla realizzazione delle opere in progetto, relative alla variante al tracciato dell'elettrodotto, a condizione che:

- ✓ siano ripristinati luoghi ed opportunamente inerbite le aree prative interessate dallo scavo per il passaggio dell'oleodotto;
- ✓ sia ridotto al minimo il corridoio "disboscato" per il passaggio dell'oleodotto nel tratto di territorio del comune di Saluggia;
- ✓ sia posta a dimora una adeguata piantumazione di speci arboree-arbustive locali sulle sponde della "Dora Baltea", al fine di impedire la percezione visiva, in

Classificazione 11.100/32001 -2017A/A16000

prossimità del passaggio della condotta (cfr. planimetria, novembre 2017), di un taglio netto della vegetazione;

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-
OSSOLA E VERCELLI

Torino, 21.12.17

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Trasmissione via PEC

E p.c. Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
Piazza San Giovanni 2 – 10122 TORINO
PEC mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Prot. n. 16585

Class 34.10.05 / 398
705

AMBITO E SETTORE Tutela paesaggistica e archeologica
DESCRIZIONE Comune: LAMPORO - SALUGGIA (VC) (oltre VEROLENGO nell'area metropolitana di Torino)
Bene e oggetto dell'intervento: Variante al tracciato dell'oleodotto Esso Trecate – Chivasso DN 10
Indirizzo: -
DATA RICHIESTA Data di arrivo richiesta: 07.12.2017 (vs. prot.28600 del 01.12.2017)
Protocollo entrata richiesta: n. 16064 del 07.12.17
RICHIEDENTE Sarpom s.r.l. - Privato
PROCEDIMENTO **AUTORIZZAZIONE** INTERVENTI SU BENI PAESAGGISTICI (art. 146 d.lgs 42/2004 e s.m.i)
PROVVEDIMENTO Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico
ALTRA COMUNICAZIONE: -

Vista la richiesta presentata dalla Regione Piemonte (DAGTT) – Settore Territorio e Paesaggio per conto di Sarpom s.r.l. per l'intervento di variante al tracciato dell'oleodotto Esso Trecate – Chivasso DN 10,

Tutela paesaggistica

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1) lettere c), f) e g) della Parte III del D.lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e le relazioni allegate all'istanza;

Visto inoltre il parere della Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio e la allegata relazione tecnico-illustrativa in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i.,

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** alle opere proposte alle seguenti vincolanti condizioni:

- le condizioni già indicate nella relazione della Regione Piemonte che qui di seguito si riportano: "siano ripristinati i luoghi ed opportunamente inerbite le aree prative interessate dallo scavo per il passaggio dell'oleodotto; sia ridotto al minimo il corridoio disboscato per il passaggio dell'oleodotto interno nel tratto del comune di Saluggia; sia posta a dimora una adeguata piantumazione di specie arboree-arbustive locali sulle sponde della Dora Baltea, al fine di impedire la percezione visiva, in prossimità del passaggio della condotta (cfr. planimetria novembre 2017), di un taglio netto della vegetazione;"
- le nuove piante da inserire per ricostituire la formazione forestale interferita siano già sviluppate ed **esclusivamente delle** specie autoctone tenendo conto delle indicazioni alla lettera d) della nota prot. 0001988 del 18.09.2017 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese allegata alla documentazione inviata,
- venga previsto un adeguato periodo di monitoraggio dello sviluppo della nuova vegetazione messa a dimora comprese le superfici oggetto di inerbimento e le talee di specie autoctone delle scogliere in massi in modo da



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

assicurare che il recupero ambientale sia effettivamente operante; qualora eventuali specie vegetazionali non dovessero attecchire, venga prevista la sostituzione con altre specie simili sempre autoctone, venga altresì eliminata la vegetazione esotica erbacea e arbustiva che si dovesse insediare (cfr. lettera e) della nota prot. 0001988 del 18.09.2017 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese)

- l'oleodotto per il tratto da dismettere venga preferibilmente smantellato (cfr. planimetria PS-PLI 2778).

Per quanto concerne le opere compensative ai sensi delle norme vigenti si rimanda alla valutazione degli enti competenti.

Tutela archeologica

Premesso che l'area oggetto d'intervento è situata a breve distanza da zone già note per rinvenimenti archeologici pregressi; esaminata la documentazione progettuale trasmessa e considerato che il progetto comporta ampie e significative attività di scavo; preso atto che il progetto non è sottoposto alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto attiene il procedimento di "valutazione preventiva del rischio archeologico" di cui all'art. 25; valutato comunque che scavi in quest'area comportino un significativo rischio archeologico; questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alle opere in oggetto alle seguenti condizioni vincolanti.

Si richiede – come assicurato nella relazione tecnica allegata al progetto – che tutti i lavori di scavo, (comprese le attività iniziali di scotico, la creazione di piste di cantiere etc.) siano effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Dovrà inoltre essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo della del professionista o della ditta archeologica incaricata e il crono-programma di massima dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione - redatta secondo le norme in uso (relazione, documentazione grafica e fotografica) - attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse.

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, la scrivente si riserva di chiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto emerso, nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Si resta in attesa del provvedimento finale.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara Tel +39.0321.331989 Fax +39.0321.630181

email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.beniarchitettonecipiemonte.it/sbappno/>